

TI_GERICHTE 20.2003.262 vom 28. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2003.262

FR: TI_GERICHTE 20.2003.262 du 28 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2003.262 del 28 marzo 2003

Volltext

Incarto n.20.2003.262

DAP 2300/2002

Bellinzona

28 marzo 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell'ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DAP _____/_____ di data _____ 2002 nei confronti di

_____, _____, _____, 1973, di _____ e fu
_____ n. _____, nato a _____, cittadino peruviano, domiciliato a
_____, Via _____, coniugato, aiuto cuoco

per il reato di infrazione alle norme della circolazione, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre

reati previsti dagli art. 90 Cifra 1 LCS, art. 94 Cifra 1 cpv. 1 LCS, art. 95 Cifra 1 LCS

ed ora _____ per statuire sull'istanza 26 marzo 2003 con la quale _____

_____ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l'art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l'importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che _____ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

- che in data 27 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha condonato l'importo di fr. 200.-- relativo alla tassa di giustizia e alle spese giudiziarie;

richiamato l'art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell'istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 500.-- inflitta con DAP _____/_____ del _____ 2002, in 5 rate mensili, la prima volta entro il 30 aprile 2003.

2.Intimazione:

Ministero Pubblico, _____, _____, _____,

_____, Via _____, _____,

Il presidente:

la segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.